



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 1364/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 273 DEL 10/03/2021

Settore sviluppo del territorio
Ufficio commercio e attività produttive

Oggetto: PRATICA C.U. SUAPE 03707660928-04022021-1051.269133 PROT. N. 7679 DEL 05/02/2021 SOC. MON MODE S.R.L. "AVVIO ATTIVITÀ ESERCIZIO DI VICINATO, VENDITA ABBIGLIAMENTO" IN ORISTANO VIA CAGLIARI N. 79/VIA TIRSO N. 174. PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO ART. 19, COMMA 3 DELLA L. N. 241 DEL 07 AGOSTO 1990.

IL DIRIGENTE

Vista la pratica C.U. SUAPE 03707660928-04022021-1051.269133 acquisita agli atti in data 05/02/2021 prot. n. 7679 presentata, da parte della Soc. Mon Monde S.R.L. - P.IVA/C.F. 03707660928 - volta a comunicare l'Avvio dell'attività di Esercizio di Vicinato per la "vendita abbigliamento" nei locali ubicati in Oristano via Cagliari n. 79/via Tirso n. 174;

Vista la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 "Disciplina generale delle attività commerciali" e in particolare l'art. 4, comma 2;

Vista la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 ss.mm.ii, e in particolare l'art. 19, comma 3;

Vista la L.R. 20/10/2016, n. 24;

Viste le Direttive Regionali SUAPE "Allegato A alla Delib. G.R. n. 49/19 del 5/12/2019";

Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";



COMUNE DI ORISTANO

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamata la Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - art. 10/bis della L. n. 241 del 07 agosto 1990, notificata all'interessata ed al Suape in data 17/02/2021 per il tramite della piattaforma regionale SUAPE;

Viste le integrazioni documentali prodotte in data 01/03/2021 tramite piattaforma regionale SUAPE: "Mod. B1 "Commercio al dettaglio su area privata (L.R. n° 5/2006 - D.Lgs. n° 59/2010)" e "Planimetria";

Vista la nota, pervenuta tramite piattaforma regionale SUAPE in data 05/03/2021, avente ad oggetto *"ditta Mon Monde S.r.l di Fabrocille Luisa- Cod. Univ. N. 269133-prot. 7679 del 04.02.2021. Esito ispezione dell'esercizio di vicinato in Oristano via Tirso-Cagliari 174-79"*, con la quale l'Ufficio Servizi Specializzati - Corpo Polizia Locale del Comune di Oristano, a seguito del sopralluogo effettuato in data 03 marzo 2021 ha rilevato:

"[...] una superficie di esposizione e vendita pari a mq. 320,2 contro i mq 249,45 dichiarati nella planimetria allegata alla pratica SUAPE, con incremento/ampliamento di tale superficie pari a mq 70,75.

Nel caso di specie, esaminata detta planimetria e verificato lo stato effettivo dei luoghi, si è rilevato che l'area scomputata dal calcolo della superficie dichiarata per l'avvio dell'esercizio di vicinato risulta, di contro, destinata all'esposizione e alla vendita di articoli d'abbigliamento e accessori ed infatti nell'elaborato grafico viene evidenziato una sorta di "corridoio" (area antistante la vendita mq 70,75) che di fatto viene utilizzato come passaggio fruibile dai clienti tra scaffali ed espositori.

Alla luce di quanto emerso in fase di sopralluogo si ritengono violate le norme di cui alla L.R 5/2006 (art. 4 sanzionato da art. 18) in quanto veniva dichiarata una superficie (mq 249,45<250) di esposizione e vendita prevista per gli esercizi di vicinato, e di fatto veniva rilevata una superficie tale (320,2>250) da ricomprendere detta attività nella disciplina normativa applicabile alle medie strutture di vendita";

Per i motivi in premessa;

DETERMINA

La ditta interessata è invitata a voler conformare l'attività sopra richiamata alla normativa vigente "art. 4, comma 2 della L.R. n. 5/2006" entro il termine perentorio del 10/04/2021, mediante riduzione della superficie netta di vendita stabilita per gli Esercizi di Vicinato e nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti nella misura massima di mq. 250.

AVVERTE

Che in caso di mancata conformazione nei termini sopra indicati la presente deve intendersi quale divieto definitivo di prosecuzione



dell'attività, senza la necessità di adottare ulteriori atti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

L'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il presente provvedimento è trasmesso a:

- Società MON MONDE S.R.L. Via Mandrolisai, 68 – Quartu Sant'Elena (CA);
- S.U.A.P.E. Comune di Oristano;
- Ufficio Servizi Specializzati Comune di Oristano;
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Oristano;
- Ufficio Tributi Comune di Oristano.

**Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale**